

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

I.S.P.E.S.L.	
Dipartimento Certificazione e Conformità di Prodotti e Impianti	
22 FEB. 2013	
A00-09/00 0478 113	Corrispondenza in A 1 R

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA
DIPARTIMENTO CERTIFICAZIONE E CONFORMITA' DI PRODOTTI ED IMPIANTI**Ai Dipartimenti INAIL Settore RCV****p.c.: Alla DC - PREVENZIONE****LORO SEDI**UFF.
N.
RIF.
DEL
ROMA.**OGGETTO: Raccolta R – Edizione 2009 – chiarimenti e precisazioni – DCC/1-2013;**

In relazione alla circolare n. 1 IN/2010 del 14 dicembre 2010, a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, sentito il parere del G.d.L. "Impianti di Riscaldamento e Raccolta R", si forniscono di seguito alcuni chiarimenti di carattere generale sull'applicazione della Raccolta in oggetto.

CAP. R.3.F - punto 3.2

Si ritiene che il dimensionamento del tubo di convogliamento della terza via dell'eventuale valvola a tre vie debba rispondere al punto 1.1 del cap. R.2.A.

CAP. R.3.B - punto 7.1

Premesso che quanto stabilito al punto 7.1 del Cap. R.3.B si riferisce al funzionamento delle "pompe di impianto", si ritiene che il rispetto del requisito in argomento possa essere assolto con una serie di possibili soluzioni tra le quali si citano ad esempio:

- asservimento elettrico del funzionamento delle pompe al circuito di alimentazione del bruciatore;
- flussostato;
- pressostato differenziale;

Tali dispositivi, la cui presenza si deve evincere dalla documentazione tecnica a corredo della denuncia di impianto, non richiedono l'invio di copia delle relative certificazioni.

CAP. R.3.C - punto 3

A parziale modifica ed integrazione di quanto stabilito nella nota n. 2974 del 19/4/2011 per quanto riguarda gli impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati di cui al cap R.3.C della Raccolta R – Ed. 2009 si fa presente quanto segue.

Fermo restando che la Raccolta R non è applicabile agli insiemi che soddisfano alle condizioni previste nel punto c) del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs. 25.02.2000 n° 93, considerato che i generatori degli impianti in argomento rientrano anche nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/EC e che la norma EN 303-05 definisce chiaramente i limiti per quanto riguarda la possibilità di inserire tali generatori negli impianti di riscaldamento a vaso di espansione aperto o chiuso, si ritiene che il punto 3 del cap. R.3.C della Raccolta R – Ed. 2009 si applica anche agli impianti con generatori alimentati con combustibili solidi non polverizzati a caricamento manuale di potenzialità non superiore a 100 kW.

CAP. R.3.A - punto 2.2

In riferimento a particolari tipi di impianto aventi un battente idrostatico limitato (quali ad esempio gli impianti a servizio di cabine di riduzione del gas metano), il dispositivo di protezione "termostato di blocco" dovrà intervenire alla temperatura non superiore di 100 °C. Contestualmente il dispositivo di protezione "livello minimo" dovrà garantire, a giudizio del progettista, un idoneo margine di sicurezza per evitare la vaporizzazione dell'acqua. Se tale dispositivo è costituito da un livellostato è consentita l'installazione in deroga alla distanza di 1 m di cui al punto 1.

Al fine di garantire la dovuta uniformità di comportamenti, i Direttori in indirizzo sono invitati a portare a conoscenza della presente tutto il personale interessato.

FDT/

Il Direttore del Dipartimento

(Dott. ing. Paolo PITTIGLIO)

